



COMUNITÀ DELLA VAL DI NON

con sede in CLES

Atto del Presidente

N° 102

Del 29/10/2026

OGGETTO: Procedura di recupero degli oneri di assistenza in strutture specializzate a carico di persone con disabilità. Approvazione schema di convenzione con il Comune di Sanzeno.

L'anno duemilaventisei, addì ventinove del mese di ottobre alle ore 12:39, nella sala riunioni presso la sede della Comunità della Val di Non,

Il Sig. Biasi Andrea, in qualità di Presidente, provvede all'esame e all'adozione del provvedimento in oggetto.

Assiste e verbalizza il Segretario avv. Sartori Enrico.

Premesso che:

- l'art. 3, comma 1 della L.P. 27.07.2007 n. 13 *“Politiche sociali nella provincia di Trento”*, in attuazione del principio di sussidiarietà, riconosce il ruolo fondamentale dei Comuni nella progettazione e nell'attuazione delle politiche sociali, esercitato in forma associata mediante le Comunità di cui all'articolo 14, comma 2, della L.P. 16.06.2006, n. 3 (*“Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino”*);
- il successivo comma 1 dell'art. 8 della medesima legge prevede che le funzioni in materia di assistenza e beneficenza pubblica sono esercitate dai Comuni mediante le Comunità, secondo quanto previsto dalla legge provinciale n. 3 del 2006;
- ai sensi della L.P. 16.06.2006 n. 3, art. 8, comma 4, lett. b) e del Decreto del Presidente della Provincia n. 63, di data 27.04.2010 la Comunità della Val di Non è titolare delle funzioni amministrative anche in ordine all'assistenza e beneficenza pubblica, compresi i servizi socio-assistenziali, il volontariato sociale per i servizi da gestire in forma associata;
- la L.P. 13/2007 riconosce appunto ai Comuni il ruolo fondamentale di gestire, in forma associata, mediante le Comunità la programmazione, la progettazione e l'attuazione delle politiche sociali, secondo il principio di sussidiarietà;
- tali funzioni, per quanto riguarda i soggetti ultradiciottenni con difficoltà fisiche e/o psichiche, si concretizzano nel pagamento a carico dell'apposito fondo di una quota parte della retta di ricovero, mentre la restante parte è a carico dei Comuni già domicilio di soccorso, i quali poi provvedono a recuperare dall'assistito e dalla famiglia, in tutto o in parte, la spesa sostenuta;
- le vigenti Determinazioni per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali delegate ai sensi della L.P. 12.07.1991, n. 14, da ultimo prorogate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 911 di data 28.05.2021, stabiliscono che l'Ente gestore provvede all'assunzione degli oneri relativi all'affido presso servizi residenziali gestiti da soggetti pubblici e privati convenzionati, sulla base della residenza dell'utente al momento della domanda, salvo il concorso dell'interessato o del nucleo familiare di origine o del comune nel caso di ricovero di soggetti maggiorenni con disabilità psichica, fisica o sensoriale collocati in forma residenziale presso strutture di tipo istituzionale. Per questi ultimi l'Ente gestore assume il 60% della retta di affido alla struttura residenziale in accordo e previa assunzione della deliberazione di impegno per la restante quota da parte del Comune individuato ai sensi del comma 4 dell'articolo 6 delle legge n. 328/2000, ovvero l'80% della medesima retta, qualora lo stesso Comune abbia aderito e adottato i provvedimenti conseguenti al protocollo d'intesa sottoscritto dalla Provincia Autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni trentini e dalla Conferenza dei Presidenti dei Comprensori in data 31.07.2002. Nel caso di soggetti di età minore, l'Ente gestore provvede all'anticipazione dell'intera retta di affido al servizio residenziale e al recupero della quota retta a carico della famiglia;
- con deliberazione della Giunta provinciale n. 391 di data 28.03.2024, recante *“Modificazioni alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 287 di data 08 marzo 2024 avente ad oggetto: “L.P. 16/2010 Tutela della salute in provincia di Trento, articolo 21. Servizi socio-sanitari nell'ambito delle aree disabilità e riabilitazione, salute mentale, materno infantile ed età evolutiva, dipendenze: direttive 2024”*, in prima applicazione, sono state uniformate le quote di compartecipazione minima per i servizi semiresidenziali, residenziali e di sollievo;

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 447 di data 27.03.2026 recante *“Approvazione delle Direttive 2026 riferite ai Servizi socio-sanitari nell'ambito delle aree disabilità e riabilitazione, salute mentale, materno infantile ed età evolutiva, dipendenze, ai sensi della Legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 – Tutela della salute in provincia di Trento e approvazione del documento: “Modalità operative, definite tra Provincia e ASUIT, relative all'inserimento residenziale di minorenni, neomaggioresnni e di genitori con minorenni presso Strutture socio-educative, Strutture socio-sanitarie, in Provincia di Trento e fuori dal territorio provinciale e per l'assunzione dei relativi oneri”*.

Visto in particolare il punto 1.1.2 “Compartecipazione alla spesa per la fruizione dei servizi” della citata deliberazione provinciale ed in particolare la lettera a) ove vengono, tra l’altro, confermati i contenuti del *“Protocollo d’intesa sui criteri di copertura degli oneri relativi alle strutture residenziali per le persone con handicap e di concorso alla spesa da parte degli assistiti”* sottoscritto in data 31 luglio 2002 dalla Provincia Autonoma di Trento, dal Consorzio dei Comuni Trentini e dalla Conferenza dei Presidenti dei Comprensori”.

IL PRESIDENTE DELLA COMUNITÀ

Richiamata la precedente deliberazione dell’Assemblea comprensoriale n. 25 di data 19.12.2002 con cui:

- si era preso atto dei contenuti del protocollo d’intesa sopra richiamato;
- si era accettata la delega dei Comuni eventualmente interessati al recupero degli oneri di assistenza in strutture specializzate a carico dei soggetti con disabilità qui presi in considerazione;
- era stato approvato lo schema tipo di convenzione contenente la disciplina delle modalità di recupero di detti oneri;
- era stata demandata alla Giunta comprensoriale l’approvazione delle singole convenzioni con i Comuni interessati.

Richiamata altresì la deliberazione del Consiglio comunale di Sanzeno n. 04/2003 di data 28.03.2003 con la quale è stato approvato il *“Regolamento per la disciplina degli interventi di natura economica a favore dei soggetti portatori di handicap e dei relativi familiari e compartecipazione alle spese di ricovero e cura degli assistiti in istituti specializzati”*.

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Sanzeno n. 23/2026 di data 10.09.2026, con la quale è stata approvata la convenzione per la delega alla Comunità della procedura di recupero degli oneri di assistenza in strutture specializzate a carico delle persone con disabilità.

Considerata la necessità di approvare lo schema di convenzione e di formalizzare gli atti necessari per la procedura di recupero degli oneri di compartecipazione alla spesa del servizio in oggetto a carico degli assistiti.

Visto lo schema allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che disciplina la procedura di recupero degli oneri di assistenza in strutture specializzate a carico dei soggetti con disabilità, delegate alla Comunità della Val di Non da parte del Comune di Sanzeno.

Acquisito sulla presente proposta, ai sensi dell’art. 185, comma 1 della L.R. 03.05.2018 n. 2, il parere favorevole espresso dal responsabile del Servizio per le Politiche sociali e abitative sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa;

Dato atto che la presente proposta non necessita dell’acquisizione del parere di regolarità contabile, in quanto essa non comporta l’assunzione di oneri di natura finanziaria, ma esclusivamente di natura istituzionale e organizzativa;

Visto il Codice degli enti locali della regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

Visto lo Statuto della Comunità,

DISPONE

1. di **approvare**, per quanto meglio esposto in premessa, lo schema di convenzione di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, affinché la Comunità della Val di Non possa procedere, tramite delega da parte del Comune di Sanzeno, al recupero degli oneri di assistenza in strutture specializzate a carico delle persone con disabilità;
2. di **prendere atto**, altresì, dei contenuti del Protocollo d'Intesa, già approvato con deliberazione dell'Assemblea comprensoriale n. 25 di data 19.12.2002 e quindi dei contenuti del corrispondente regolamento già approvato con deliberazione del Consiglio comunale di Sanzeno n. 04/2003 di data 28.03.2003;
3. di **demandare** al responsabile del Servizio Politiche sociali e abitative della Comunità tutti gli adempimenti di carattere gestionale, tra cui la sottoscrizione della conseguente convenzione;
4. di **dare atto** dell'immediata eseguibilità del presente provvedimento;
5. di **pubblicare**, ai sensi dell'art. 183 della L.R. 03.05.2018 n. 2, il presente provvedimento all'albo telematico di questo Ente;
6. di dare atto che, avverso i provvedimenti del consiglio dei sindaci, del presidente e dell'assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo sono ammessi:
 - a) opposizione al presidente ai sensi dell'art. 183 comma 5 della L.R. 2/2018 durante il periodo di pubblicazione;
 - b) ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2.07.2010 n. 104;
 - c) in alternativa al ricorso giurisdizionale, ricorso straordinario, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

In materia di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture è ammesso esclusivamente il ricorso giurisdizionale entro 30 giorni, ai sensi degli artt. 119 e 120 del D.lgs. 02 luglio 2010, n. 104.

In materia di contenzioso afferente ai rapporti di lavoro in essere è ammesso esclusivamente il ricorso giurisdizionale al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell'articolo 63, comma 1, del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165.

Verbale letto, approvato e sottoscritto

Presidente
Andrea Biasi

Documento firmato digitalmente
(ai sensi D.Lgs 07/03/2005 n.82)

Segretario
Enrico
Sartori

Documento firmato digitalmente
(ai sensi D.Lgs 07/03/2005 n.82)



COMUNITÀ DELLA VAL DI NON con sede in CLES

POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE

Atto del Presidente

OGGETTO: Procedura di recupero degli oneri di assistenza in strutture specializzate a carico di persone con disabilità. Approvazione schema di convenzione con il Comune di Sanzeno.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Vista la suddetta proposta di provvedimento si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm., parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Cles, 16/10/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ivan Zanon

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)



COMUNITÀ DELLA VAL DI NON

con sede in CLES

Atto del Presidente

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE

OGGETTO: Procedura di recupero degli oneri di assistenza in strutture specializzate a carico di persone con disabilità. Approvazione schema di convenzione con il Comune di Sanzeno.

Parere in ordine alla regolarità contabile

Vista la suddetta proposta di provvedimento si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm. e dell'art. 4 del regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 4 di data 27.03.2018 parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Si attesta che, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm., il presente atto non comporta impegno di spesa

Note:

Cles, 21/10/2026

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MARA ZILLER

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

REPUBBLICA ITALIANA
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
COMUNITA' DELLA VAL DI NON

esente
dall'imposta di
bollo ai sensi del
D.P.R.
26.10.1972
n. 642 – punto
16 della
TABELLA -
Allegato B)

**CONVENZIONE PER LA DELEGA ALLA COMUNITÀ DELLA VAL DI NON DELLA
PROCEDURA DI RECUPERO DEGLI ONERI DI ASSISTENZA IN STRUTTURE
SPECIALIZZATE A CARICO DI SOGGETTI CON DISABILITA'**

tra:

- la **Comunità della Val di Non** con sede in Cles, Via C.A. Pilati, 17, P.I. n. 021704500221, nella persona del dott. Ivan Zanon, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto della Comunità della Val di Non, con sede a Cles in Via C. A. Pilati, 17 (Codice Fiscale n. 92019340220 e P.Iva n. 02170450221) che rappresenta in conformità all'atto del Presidente della Comunità della Val di Non n. di data, d'ora in poi Comunità;

e

- **Comune di Sanzeno**, con sede a Sanzeno, fraz. Banco, Piazza del Municipio n. 1 - P.I. n. 00933830226, nella persona del sig., il quale interviene nel presente atto nell'interesse del Comune di Sanzeno (d'ora in poi **Comune**), giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. di data.....

Premesso che:

- l'art. 3, comma 1 della L.P. 27.07.2007 n. 13 *"Politiche sociali nella provincia di Trento"*, in attuazione del principio di sussidiarietà, riconosce il ruolo fondamentale dei Comuni nella progettazione e nell'attuazione delle politiche sociali, esercitato in forma associata mediante le Comunità di cui all'articolo 14, comma 2, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (*"Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino"*);
- il successivo comma 1 dell'art. 8 della medesima legge prevede che le funzioni in materia di assistenza e beneficenza pubblica sono esercitate dai Comuni mediante le Comunità, secondo quanto previsto dalla legge provinciale n. 3 del 2006;
- ai sensi della L.P. 16.06.2006 n. 3, art. 8, comma 4, lett. b) e del Decreto del Presidente della Provincia n. 63, di data 27.04.2010 la Comunità della Val di Non è titolare delle funzioni amministrative anche in ordine all'assistenza e beneficenza pubblica, compresi i servizi socio-assistenziali, il volontariato sociale per i servizi da gestire in forma associata;
- la L.P. 13/2007 riconosce ai Comuni il ruolo fondamentale di gestire, in forma associata, mediante le Comunità di Valle la programmazione e l'attuazione delle politiche sociali, secondo il principio di sussidiarietà;

- tali funzioni, per quanto riguarda i soggetti ultradiciottenni con difficoltà fisiche psichiche si concretizzano nel pagamento a carico dell'apposito fondo di una quota parte della retta di ricovero, mentre la restante parte è a carico dei Comuni già domicilio di soccorso, i quali poi provvedono a recuperare dall'assistito e dalla famiglia, in tutto o in parte, la spesa sostenuta;
- le vigenti Determinazioni per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali delegate ai sensi della L.P.12.07.1991, n. 14, da ultimo prorogate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 911 di data 28.05.2021, stabiliscono che l'Ente gestore provvede all'assunzione degli oneri relativi all'affido presso servizi residenziali gestiti da soggetti pubblici e privati convenzionati, sulla base della residenza dell'utente al momento della domanda, salvo il concorso dell'interessato o del nucleo familiare di origine o del comune nel caso di ricovero di soggetti maggiorenni con disabilità psichica, fisica o sensoriale collocati in forma residenziale presso strutture di tipo istituzionale. Per questi ultimi l'Ente gestore assume il 60% della retta di affido alla struttura residenziale in accordo e previa assunzione della deliberazione di impegno per la restante quota da parte del Comune individuato ai sensi del comma 4 dell'articolo 6 delle legge n. 328/2000, ovvero l'80% della medesima retta, qualora lo stesso Comune abbia aderito e adottato i provvedimenti conseguenti al protocollo d'intesa sottoscritto dalla Provincia Autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni trentini e dalla Conferenza dei Presidenti dei Comprensori in data 31.07.2002. Nel caso di soggetti di età minore, l'Ente gestore provvede all'anticipazione dell'intera retta di affido al servizio residenziale e al recupero della quota retta a carico della famiglia;
- con deliberazione della Giunta provinciale n. 391 di data 28.03.2024, recante "Modificazioni alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 287 del 08.03.2024 avente ad oggetto: "L.P. 16/2010 Tutela della salute in provincia di Trento, articolo 21. Servizi socio-sanitari nell'ambito delle aree disabilità e riabilitazione, salute mentale, materno infantile ed età evolutiva, dipendenze: direttive 2024", in prima applicazione, sono state uniformate le quote di compartecipazione minima per i servizi semiresidenziali, residenziali e di sollievo;
- visto inoltre il punto 1.2.6 "Compartecipazione alla spesa" della citata deliberazione provinciale che prevede le modalità di riscossione, in via transitoria, con le modalità degli anni precedenti ed in particolare la lettera a) ove vengono, tra l'altro, confermati i contenuti del Protocollo d'intesa del 31 luglio 2002 siglato dalla Provincia, dal Consorzio dei Comuni e dall'allora Conferenza dei Presidenti dei Comprensori".

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra individuate, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1

Oggetto

Sono delegate alla Comunità tutte le procedure connesse al recupero degli oneri di assistenza in strutture specializzate a carico dei soggetti con disabilità di cui al "*Regolamento per la disciplina degli interventi di natura economica a favore dei soggetti portatori di handicap e dei relativi familiari e compartecipazione alle spese di ricovero e cura degli assistiti in istituti specializzati*" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Sanzeno n. 04/2003 di data 28.03.2003.

La Comunità osserverà, nell'esercizio dell'attività delegata, le disposizioni contenute nel Regolamento sopra citato, sostituendosi al Comune, fuorché nei casi previsti dal Regolamento stesso.

Art. 2

Durata

La durata della presente convenzione viene stabilita a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e fino al giorno **31.12.2029**, salvo modifiche alla normativa di settore.

Entro la scadenza del termine di validità della presente convenzione, le parti hanno il diritto alla rescissione, la cui notifica deve avvenire all'altra parte a mezzo posta elettronica certificata con preavviso di almeno 180 giorni.

Art. 3

Rapporti finanziari

La Comunità:

- a) anticiperà all'istituto di ricovero la quota di compartecipazione alla spesa a carico dell'assistito stesso e presso di lui recuperata (quota da ultimo quantificata con l'allegato 1) della deliberazione provinciale n. 391 di data 28.03.2024), secondo i criteri previsti dal *Regolamento* di cui al precedente art.1 (mentre la restante spesa di ricovero verrà coperta dallo specifico fondo istituito dalla Provincia Autonoma di Trento);
- b) qualora la Comunità non possa recuperare in capo all'assistito, per insufficiente disponibilità, l'intero onere di competenza, lo stesso addebiterà in via sussidiaria al Comune già domicilio di soccorso l'importo non riscosso;
- c) alla morte del soggetto assistito la Comunità recupererà per conto del Comune gli importi da questo anticipati e non recuperati negli anni precedenti maggiorati degli interessi legali, provvedendo al relativo successivo versamento nelle casse del Comune.

Il Comune si obbliga a rimborsare alla Comunità le spese legali, previamente autorizzate, effettivamente sostenute nell'esercizio dell'attività delegata.

Gli atti aventi valenza contabile ricevuti dalla Comunità, così come gli eventuali successivi aggiornamenti, dovranno essere tempestivamente notificati al Comune, onde consentire l'imputazione di spesa sul pertinente intervento di bilancio.

Art. 4

Forme di consultazione

La Comunità comunica al Comune, di norma entro il 31 gennaio di ciascun anno, lo stato di attuazione della disciplina prevista dalla presente convenzione.

Art. 5

Norme in materia di pubblicità

Le parti trasmettono copia della presente convenzione, debitamente sottoscritta, al Consorzio dei Comuni Trentini e al competente Servizio della Provincia Autonoma di Trento.

Art. 6

Privacy ed obblighi di riservatezza

Con la sottoscrizione della presente convenzione il Comune assume, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, l'incarico di responsabile del trattamento dei dati, limitatamente ai dati necessari all'espletamento del servizio affidato.

I compiti, con relative istruzioni, e la responsabilità connessi all'espletamento del suddetto incarico sono comunicati dal titolare del trattamento con specifico e distinto atto.

Art. 7

Arbitrato

Al fine di risolvere qualsiasi controversia che possa insorgere nell'esecuzione e/o interpretazione della presente convenzione, le parti si impegnano a ricercare in tutti i modi una soluzione bonaria.

Nel caso ciò non risulti possibile, le parti devolveranno la risoluzione delle controversie ad un collegio arbitrale composto da un membro designato da ciascuna parte e da uno scelto di comune accordo.

Art. 8

Spese contrattuali

La presente convenzione risulta esente da imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 punto 16 della TABELLA - Allegato B)

Art. 9

Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile. La presente convenzione è sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 24, del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale. Si conviene che la data di sottoscrizione è quella di repertorizzazione all'interno del sistema di gestione documentale della Comunità della Val di Non.

Per la Comunità della Val di Non

Per il Comune di Sanzeno

Il Responsabile del Servizio

dott. Ivan Zanon



COMUNITÀ DELLA VAL DI NON con sede in CLES

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 183, comma 1, della L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm. – “*Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige*”).

Si certifica che copia del presente verbale è pubblicata all'albo telematico della Comunità della Val di Non per **dieci giorni** consecutivi

Cles 29/10/2026

IL SEGRETARIO
avv. Enrico Sartori

(Documento firmato digitalmente ai sensi D. Lgs. n. 82/2005)



COMUNITÀ DELLA
VAL DI NON

Via Pilati, n. 17
38023 - Cles (TN)

COMUNITÀ DELLA VAL DI NON
(Provincia di Trento)

Atto del Presidente
N. 102 del 29/10/2026

Oggetto: **Procedura di recupero degli oneri di assistenza in strutture specializzate a carico di persone con disabilità. Approvazione schema di convenzione con il Comune di Sanzeno.**

Certificazione di esecutività

Il presente atto è immediatamente esecutivo.

Cles, lì 29/10/2026

Il Segretario
avv. Enrico Sartori

(Documento firmato digitalmente ai sensi D. Lgs. n. 82/2005)